

# **COMUNE DI MONTEGROTTO TERME PROVINCIA DI PADOVA**



## **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE**

Approvato con delibera del C.C. n. 18 del 13.02.2017

## **Capo I - Disposizioni generali**

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva con lampade elettriche nel cimitero Comunale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.
2. Il servizio è gestito in economia dal Comune. E' fatta salva la possibilità di individuare, da parte dell'Amministrazione, altra forma di gestione consentita dalla legge.
3. Il Settore Edilizia Pubblica provvederà, anche mediante ricorso a ditta esterna specializzata, ai nuovi allacciamenti, alla manutenzione e sorveglianza degli impianti ed a tutte le opere necessarie a migliorare l'impianto, ampliarlo o potenziarlo.

## **Capo II - Organizzazione del servizio**

### **Articolo 2 - Disciplina del servizio**

1. Il servizio di illuminazione votiva cimiteriale consiste nella fornitura di energia elettrica e degli impianti necessari per l'accensione delle lampade votive poste sulle tombe, loculi, cappelle di famiglia, ossari, cippi e/o lapidi commemorative, ecc. L'attivazione avviene su richiesta degli interessati.
2. Il servizio di illuminazione votiva è continuativo.

### **Articolo 3 - Caratteristiche degli impianti**

1. Gli impianti di illuminazione votiva sono eseguiti direttamente dal Comune, con proprio personale o mediante affidamento ad imprese di fiducia.
2. L'impianto comprende la presa di corrente, la fornitura e la posa in opera del cavo di alimentazione e gli appositi porta lampade e lampadine.
3. L'esecuzione avviene con materiali idonei secondo le disposizioni vigenti.
4. L'apporto di eventuali modifiche all'impianto esistente deve essere autorizzato espressamente. Le relative spese, nonché la costruzione di eventuali opere decorative ed artistiche sono a carico del richiedente.
5. La predisposizione dell'impianto di illuminazione votiva nelle tombe di famiglia è a carico del titolare della concessione.
6. L'impianto per l'illuminazione votiva di loculi è attivato esclusivamente per sepolture complete in ogni loro parte, ovvero successivamente alla posa della lapide di marmo e del porta lampade definitivo, previa richiesta.

### **Articolo 4 - Manutenzione degli impianti**

1. Il Comune, con proprio personale o tramite ditta affidataria del servizio di pubblica illuminazione appositamente incaricata provvede:
  - alla manutenzione e sorveglianza degli impianti e degli allacciamenti;
  - alla realizzazione di tutte quelle opere necessarie per migliorare gli impianti nonché gli eventuali ampliamenti e potenziamenti;
  - alla sostituzione delle lampadine esaurite.
2. Gli utenti sono tenuti a:
  - dare comunicazione immediata di ogni guasto o rottura dell'impianto all'Ufficio incaricato del servizio di manutenzione;
  - dare comunicazione di ogni movimentazione o trasferimento delle salme, resti, cadaveri che comporti lo scollegamento della luce votiva agli uffici competenti.

### **Articolo 5 - Richiesta del servizio**

1. La richiesta di attivazione al servizio è presentata dagli interessati su apposito modello rilasciato dall'Ufficio incaricato del servizio.
2. Il Comune si riserva di dare corso alla domanda dopo aver accertato la possibilità di eseguire

l'allacciamento.

### **Articolo 6 - Sottoscrizione ed attivazione del servizio**

1. La richiesta di abbonamento si perfeziona con la sottoscrizione dell'istanza di attivazione del servizio.
2. Il servizio ha la durata minima di un anno solare intero (1 gennaio/31 dicembre), decorrente dalla firma dell'istanza. Per il primo periodo di utenza, il canone di abbonamento viene fissato in dodicesimi, portando la scadenza al 31 dicembre dello stesso anno.
3. Qualora entro il 31 dicembre di ciascun anno non pervenga, da parte dell'intestatario dell'abbonamento in regola con i pagamenti, comunicazione di disdetta, inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, il servizio s'intenderà rinnovato per l'anno successivo.
4. Il servizio potrà essere disdetto anche in corso d'anno. La disdetta ha effetto dal 1° gennaio successivo.
5. Il servizio è attivato entro 30 giorni dalla data della richiesta.
6. Nel caso di esumazioni/estumazioni ordinarie per naturale scadenza, il servizio verrà sospeso direttamente al 1° gennaio dell'anno successivo senza alcun rimborso del canone annuo per il rateo già corrisposto.

## **Capo III - Tariffe e versamenti**

### **Articolo 7 - Tariffe del servizio**

1. Le tariffe del servizio di illuminazione votiva sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale, in riferimento ai costi dell'energia elettrica ed alle spese di gestione.
2. Le tariffe comprendono:
  - le spese per l'attivazione dell'impianto (contributo di allacciamento una-tantum);
  - l'importo del canone annuale di abbonamento per ogni punto luce attivato, comprensivo dell'erogazione dell'energia elettrica, della sorveglianza e la manutenzione degli impianti, la fornitura e posa del porta lampada e del ricambio delle lampadine esaurite.
3. Qualsiasi modifica della tariffa o regolamentazione delle utenze attive si riterrà notificata con la semplice pubblicazione, nei modi di legge, della deliberazione e gli utenti, se non vorranno accettare tali modifiche, dovranno disdire il servizio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera citata, con le modalità indicate nell'articolo 6.

### **Articolo 8 - Oneri per l'attivazione/riattivazione dell'impianto**

1. All'atto della sottoscrizione dell'istanza, il richiedente dovrà depositare le ricevute dei versamenti in c.c.p. intestato al Comune (o al Gestore del servizio) relative al pagamento:
  - delle spese per l'attivazione dell'impianto;
  - dell'importo della prima rata di abbonamento, calcolata in dodicesimi, relativa al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell'istanza ed il 31 dicembre dell'anno in corso.Ogni utenza può essere riferita ad una o più luci votive, anche per sepolture non contigue. Le spese fisse di impianto ed il canone sono dovuti per ogni lampada votiva. L'intestatario dell'utenza, persona fisica o giuridica, rimane l'unico obbligato fino alla comunicazione di variazione. La variazione dell'utente intestatario deve avvenire nel caso di morte dello stesso; l'erede o un familiare interessato è tenuto a regolarizzare a proprio favore l'intestazione. Per la riattivazione dell'impianto, a seguito del trasferimento del defunto presso altra sepoltura, è dovuto un contributo di trasferimento pari all'importo per spese di allacciamento, oltre IVA. La richiesta, da chiunque avanzata, di riattivazione dell'impianto a seguito di sospensione del servizio – per mancato pagamento di quanto previsto in tariffa, ovvero per danni imputabili all'utente – è subordinato al pagamento, oltre che delle somme dovute, di un contributo di riattivazione pari all'importo delle spese di allacciamento. E' fatto obbligo all'utente di comunicare tempestivamente al soggetto gestore ogni variazione del

proprio domicilio, restando l'Amministrazione estranea ad ogni disagio che dovesse verificarsi a causa della mancata comunicazione.

### **Articolo 9 - Pagamento del Canone**

1. Il pagamento del canone è effettuato con apposito bollettino di c.c.p. inviato annualmente al domicilio degli utenti ovvero mediante gli altri strumenti di pagamento messi a disposizione. Il pagamento costituisce inoltre manifestazione della volontà dell'utente di rinnovare il servizio ai sensi dell'art. 6, comma 3.
2. Alla scadenza del termine fissato per il versamento delle somme dovute, l'Ufficio competente procede alla ricognizione dei mancati pagamenti e diffida gli utenti morosi ad ottemperare entro il termine di 15 giorni. Decorso inutilmente detto termine, si procede alla sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica ed alla rimozione dell'impianto, senza che l'utente possa pretendere indennizzi di alcun genere.
4. Decorso sei mesi dall'interruzione della fornitura, il servizio s'intenderà risolto e la riattivazione dell'impianto da parte dell'utente moroso sarà subordinata al pagamento delle somme dovute oltre alle spese di sottoscrizione della nuova istanza di attivazione dell'impianto medesimo.
5. La mancata ricezione dell'avviso di pagamento a causa di disagio postale od altro, non esonera gli utenti dall'effettuare ugualmente il versamento del canone annuo.

## **Capo IV - Prescrizioni**

### **Art. 10 - Divieti**

1. È vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, modificare o manomettere gli impianti, asportare e sostituire le lampadine, eseguire attacchi non autorizzati, alterare i limiti di consumo e la destinazione dell'alimentazione elettrica fornita, posizionare apparecchi luminosi e/o sonori autoalimentati.
2. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 14, salvo ogni altra azione civile o penale a loro carico e la facoltà di sospendere il servizio.

### **Articolo 11 - Variazioni di utenza**

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare entro 30 giorni ogni variazione del proprio recapito o dell'intestatario dell'abbonamento, al fine di evitare disagi nell'invio dei bollettini di pagamento e di altre eventuali comunicazioni.
2. Essi però rimarranno responsabili degli impegni assunti fino a che non sarà stipulato fra il Comune e chi subentra il nuovo di servizio.

## **Capo V - Disposizioni finali**

### **Articolo 12 - Declino di responsabilità**

1. Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dall'erogazione della corrente elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore, eventi naturali ed in generale, per cause imputabili a terzi.
2. Nessun rimborso del canone annuo potrà essere richiesto dagli utenti al Comune, per la mancata fruizione del servizio.

### **Articolo 13 - Efficacia del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2017;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme vigenti in materia.
3. Le disposizioni del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti regionali o statali.
4. In tali casi, in attesa dell'adeguamento del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata;

5. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento non necessitano di nuova istanza.

#### **Art. 14 - Sanzioni**

1. La violazione delle disposizioni elencate nel presente regolamento è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30,00 euro a 100,00 euro, come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Art. 15 - Abrogazione di norme**

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari contrastanti con il presente regolamento.
2. Deve altresì intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione comunale che sia in contrasto con il presente regolamento.

## INDICE

### Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

### Capo II - Organizzazione del servizio

Art. 2 - Descrizione del servizio

Art. 3 - Caratteristiche degli impianti

Art. 4 – Manutenzione degli impianti

Art. 5 - Richiesta del servizio

Art. 6 - Sottoscrizione ed attivazione del servizio

### Capo III - Tariffe e versamenti

Art. 7 – Tariffe del servizio

Art. 8 - Oneri per l'attivazione dell'impianto

Art. 9 – Pagamento del canone

### Capo IV - Prescrizioni

Art. 10 - Divieti

Art. 11 - Variazioni di utenza

### Capo V - Disposizioni finali

Art. 12 - Declino responsabilità

Art. 13 – Efficacia del regolamento

Art. 14 - Rinvii

Art. 15 - Abrogazione di norme